

Avv. Prof. Elena Bassoli

Milano, 19 giugno 2017

**"Analisi della disciplina sanitaria
nel Reg. 679/2016/EU: Ready to
start?"**



Definizioni art. 4

- ◆ 4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

Definizioni art. 4

- ◆ 13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla **salute** di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- ◆ 14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- ◆ 15) «dati relativi alla **salute**»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

Articolo 9

Trattamento di categorie particolari di dati personali

- ◆ 1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- ◆ 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: [omissis]

Eccezioni all'art. 9

- ◆ h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

Eccezioni all'art. 9

- ◆ i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

Art. 9

- ◆ 3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al **segreto professionale** conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

Art. 9

- ◆ 4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla **salute**.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

- ◆ 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
 - ◆ [...]
 - ◆ c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

Articolo 36

Consultazione preventiva

- ◆ 5. [...] il diritto degli Stati membri può prescrivere che i titolari del trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla protezione sociale e alla sanità pubblica.

Articolo 88

Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro

- 1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, **salute** e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

Fine!

- ◆ Grazie dell'attenzione.
- ◆ *STUDIO LEGALE BASSOLI - DIRITTO DELL'INFORMATICA E NUOVE TECNOLOGIE* Avv. Elena Bassoli Via XII Ottobre, 12-3A - 16121 Genova
Tel. e fax 0104071219 - e-mail: studiolegalebassoli@gmail.com WEB: www.studiolegalebassoli.it cell. 3387796158
- ◆ *Prof. a c. "Diritto dell'Informatica" e "Fondamenti di diritto delle comunicazioni" Università di Genova Docente di "Informatica Giuridica-Modulo pubblicistico", Università del Piemonte Orientale Docente di "Diritto dell'informazione e dell'Informatica", Università Statale di Milano*
- ◆ *PhD "Metodi e tecniche della formazione e della valutazione delle leggi"*
- ◆ *Docente Ministero dell'Interno e Ministero di Giustizia in Computer Crimes e Privacy*
- ◆ *Presidente CSIG-Genova (Centro Studi Informatica Giuridica)*
- ◆ *Presidente ANGIF (Associazione Nazionale Giuristi, Informatici e Forensi)*